

D.Lgs. n. 152/2006 (campione medio prelevato nell'arco di tre ore) non costituisce un criterio legale di valutazione della prova e può esser derogata - anche con campionamento istantaneo - in presenza di particolari esigenze individuate dall'organo di controllo, delle quali deve esser data motivazione: esigenze legate alle caratteristiche del ciclo produttivo, al tipo di scarico (continuo, discontinuo, istantaneo) e al tipo di accertamento. L'art. 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale non prescrive la notifica dell'avviso in esame e non fissa particolari modalità esecutive al riguardo (anzi, nell'ipotesi del comma 1, prevede possa essere dato «anche oralmente»), in modo da poter essere utilizzato qualunque strumento idoneo a comunicare i dati necessari.

## NOTA

*La vicenda affrontata dalla corte di Cassazione riguarda la condanna, da parte del tribunale di Monza, del presidente del consiglio di amministrazione e del direttore generale di una società per violazione di alcune prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) in tema di scarichi. Avverso la sentenza di condanna i due imputati proponevano ricorso per cassazione, ritenendo che la sentenza di primo grado avesse disatteso quanto previsto dall'art. 223, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in tema di campionamenti. In particolare, i ricorrenti affermavano che le analisi effettuate sui campioni non fossero utilizzabili con riguardo (i) alle modalità del prelievo, effettuato su un pozzetto esterno all'impianto, caratterizzato da acque di scarto provenienti anche da diverse strutture ed eseguite in un giorno in cui vi erano lavori di manutenzione della torre di raffreddamento; (ii) al rispetto dell'art. 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, atteso che le analisi non sarebbero state precedute dagli avvisi di cui alla stessa, e la comunicazione inviata non avrebbe contenuto le indicazioni dovute; (iii) alle tempistiche del campionamento, considerato che la legge (allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006) prevede che le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi debbano essere riferite ad un campione medio prelevato*

*nell'arco delle 24 ore e che eventuali modalità differenti debbano essere giustificate da particolari esigenze, delle quali l'autorità di controllo dia conto all'interno del verbale. La corte di Cassazione, richiamando e confermando sue precedenti sentenze (Cassazione penale, sez. III, 16 marzo 2011, n. 1605; Cassazione penale, sez. III, 7 ottobre 2015, n. 47038), afferma che il campione medio prelevato nell'arco delle 24 ore «non costituisce un criterio legale di valutazione della prova e può esser derogata - anche con campionamento istantaneo». Questa deroga è ammessa tenuto conto del tipo di scarico - continuo, discontinuo, istantaneo - e del tipo di accertamento. L'art. 223, comma 1 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevede che, qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti, si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, a cura dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. Sul punto, la corte evidenzia che la sentenza di primo grado ha evidenziato: «nel verbale sottoscritto era contenuta l'esatta indicazione del luogo in cui le analisi si sarebbero svolte, con la precisazione che "qualora vogliate presenziare, dovrà esserne data comunicazione telefonica al laboratorio indicato entro le ore 17.00 del giorno del campionamento"». Questo, secondo la corte, significa che «del giorno medesimo, ivi non menzionato, sarebbe stato comunque dato tempestivo avviso alle parti, proprio per consentire loro di effettuare la comunicazione». La corte di Cassazione conclude, dunque, rigettando il ricorso e confermando la sentenza di primo grado.*



## Scarichi di acque reflue. Limiti

*Consiglio di Stato, sezione V, 3 marzo 2016, n. 1686, pres. Caringella, est. Caputo*

**Acque reflue – Limiti – Scarico – Rete fognaria – Acque superficiali – Obiettivi di qualità – Autorizzazione – Art. 101 e 124, D.Lgs. n. 152/2006**

Il combinato disposto degli artt. 124, comma

10, e 101, comma 1 del D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, designa un corpo normativo inteso ad assicurare la permanente e progressiva, ancorché asintotica, adeguatezza degli scarichi prodotti dagli insediamenti produttivi ai cosiddetti valori limite che, in ragione di fattori sopravvenuti (atmosferici, climatici o tecnici), si rendano necessari per salvaguardare la tutela dell'ambiente. Limiti o standard non sono fissi o rigidamente stabiliti una volta per tutti al momento del rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

## NOTA

*Il consiglio di Stato si è pronunciato i tema di limiti per lo scarico in pubblica fognatura. La vicenda riguarda una società che ha proposto ricorso avverso il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nella parte in cui la Pa ha prescritto la trasmissione della analisi delle acque reflue prodotte dall'insediamento con riferimento alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, che contiene i limiti per lo scarico in acque superficiali (e non per lo scarico in rete fognaria). Il Tar Campania, Napoli, sez. V, dopo avere accolto la domanda cautelare, annullava l'atto impugnato, ritenendo, in particolare, «irrazionale l'estensione dell'applicazione dei più rigidi parametri previsti per l'immissione nelle acque superficiali agli scarichi in fognatura, comportante per l'impresa ricorrente, al fine di adeguarsi, un ingente e ingiustificato onere economico, contrario alla politica economica comunitaria e nazionale volta a favorire le piccole e medie imprese». La Pa presentava, dunque, appello al consiglio di Stato affermando che il Tar avrebbe mal interpretato gli artt. 101 e 124, D.Lgs. n. 152/2006, che onerano «l'amministrazione preposta alla tutela delle acque a stabilire, a prescindere dal corpo ricettore, i parametri d'immissione più adeguati alla salubrità dell'ambiente». Il consiglio di Stato ha ritenuto fondato l'appello dell'amministrazione, in considerazione del fatto che gli artt. 101, comma 1 e 124, comma 10, D.Lgs. n. 152/2006 costituiscono un sistema normativo che mira ad assicurare «la permanente e progressiva, ancorché asintotica, adeguatezza degli scarichi prodotti dagli insediamenti produttivi ai c.d. valori limite*

che, in ragione di fattori sopravvenuti (atmosferici, climatici o tecnici), si rendano necessari per salvaguardare la tutela dell'ambiente». *Da ciò deriva che i limiti stabiliti inizialmente nell'autorizzazione non sono fissati «una volta per tutte», ben potendo essere modificati in sede di rinnovo in ragione degli obiettivi di qualità delle acque. Il consiglio di Stato evidenzia, peraltro, come la determinazione di limiti più restrittivi sia stata effettuata per tutelare la salubrità dell'ambiente e dei cittadini, «vale a dire per salvaguardare interessi pubblici posti al vertice nella scala assiologica che orienta l'azione amministrativa e, comunque, non recesivi rispetto agli opposti interessi economici dell'impresa». Al contrario, nella sentenza del Tar, richiamando la politica economica comunitaria e statale a favore delle piccole e medie imprese, ha dato prevalenza «all'esigenza di non aggravare di ulteriori oneri a carico l'impresa, esonerandola di fatto dall'adeguamento degli scarichi prodotti ai nuovi standards di tutela dell'ambiente». Per queste ragioni, il consiglio di Stato ha accolto l'appello dell'amministrazione.*



## Aria. Natura istantanea del reato di getto pericoloso di cose

*Cassazione penale, sezione III, 15 giugno 2016, n. 24817, pres. Amoresano, rel. Gai*

### Emissioni – Getto pericoloso di cose – Art. 674, codice penale – Natura istantanea – Valutazione della prova

Il reato di getto di cose pericolose, di cui all'art. 674 del codice penale, ha di regola carattere istantaneo e solo eventualmente permanente. La permanenza va ravvisata quando le illegittime emissioni sono connesse all'esercizio di attività economiche e legate al ciclo produttivo, mentre, con riguardo specifico all'emissione molesta di gas, di vapori o di fumo, la contravvenzione di cui all'art. 674 del codice penale, è un reato non necessariamente, ma solo eventualmente permanente, in dipendenza cioè della durata, istantanea o continuativa, della condotta che provoca le emissioni stesse.